

C A S S A R U R A L E ed A R T I G I A N A

Soc. Coop. a r.l.

A L Z A T E B R I A N Z A (Como)

0

A T T O C O S T I T U T I V O

(atto 14/5/1953 Notaio Dr. Giorgio Giuriani)

=

STATUTO SOCIALE

Esente da tasse di bollo e di registro a norma dello
ultimo comma dell'art.8 del R.D. 26 agosto 1937,
n.1706 (Testo unico delle leggi sulle Casse rurali
ed artigiane) - - - - -
N. 10.247 di repertorio - - - - - N. 3.042 di raccol.

- - - - - ATTO COSTITUTIVO - - - - -

della "CASSA RURALE e ARTIGIANA di ALZATE BRIANZA
Società Cooperativa a responsabilità limitata"- - -

- - - - - Repubblica Italiana - - - - -

L'anno millenovecentocinquantatre - - - - -

addì quattordici maggio.- - - - -

In Alzate Brianza, nella sede del Municipio, piazza
Roma, 1.- - - - -

Avanti a me dottor GIORGIO GIUELIANI, notaio iscritto

nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Como

e Lecco, alla residenza di Como, non assistito dai

testimoni per espressa rinuncia fatta dagli infra-

scritti comparenti col mio assenso, - - - - -

sono personalmente comparsi i Signori:- - - - -

BRENNA commendator DANTE fu Giuseppe, nato ad Alza-
te Brianza ed ivi domiciliato, possidente agricolo;

BARAGIOLA commendator GIUSEPPE, fu Luigi, nato a Co-
mo e domiciliato a Como, in via Volta 48, possidente

agricolo; - - - - -

CANTU' dottor EMILIO fu Celestino, nato a Casei Gero_

la e domiciliato ad Alzate Brianza, medico;- - - - -
MARTINA ATTILIO fu Carlo nato a Preone e domiciliato
ad Alzate Brianza, artigiano tessile;- - - - -
GALLI ERCOLE fu Rinaldo, nato a Cremnago e domiciliato
ad Inverigo, artigiano;- - - - -
PONTIGGIA ATTILIO fu Antonio, nato e domiciliato ad
Alzate Brianza, idraulico elettricista artigiano; - -
RIGAMONTI ALBERICO fu Luigi, nato a Rogeno e domici-
liato ad Alzate Brianza, artigiano tessile;- - - - -
ZARA LUIGI fu Fedele, nato a Milano e domiciliato ad
Alzate Brianza, impiegato; - - - - -
MAURI EMILIO fu Gaetano, nato a Fabbrica Durini e do-
miciliato ad Alzate Brianza, artigiano;- - - - -
BOSISIO CARLO fu Vincenzo, nato a Fabbrica Durini e
domiciliato ad Alzate Brianza, artigiano edile;- - -
TOSETTI CELSO fu Paolo, nato e domiciliato ad Alzate
Brianza, agricoltore;- - - - -
POZZOLI GIOVANNI fu Pietro, nato e domiciliato ad Al-
zate Brianza, agricoltore;- - - - -
PONTIGGIA FEDERICO fu Giuseppe, nato e domiciliato ad
Alzate Brianza, falegname artigiano;- - - - -
MASCHERONI GIUSEPPE fu Antonio, nato a Carugo e domi-
ciliato ad Alzate Brianza, falegname artigiano;- - - - -
MERONI BATTISTA fu Antonio, nato a Fabbrica Durini e
domiciliato ad Alzate Brianza, agricoltore;- - - - -

BALLABIO RINALDO di Luigi, nato ad Orsenigo e domiciliato ad Alzate Brianza, calzolaio artigiano; - - -
MAURI LODOVICO di Enrico, nato e domiciliato ad Alzate Brianza, artigiano; - - - - -
SALA GIOVANNI fu Ambrogio, nato e domiciliato ad Alzate Brianza, artigiano falegname; - - - - -
GADDI AUGUSTO fu Giovanni, nato e domiciliato ad Alzate Brianza, insegnante; - - - - -
RIVA ANGELO fu Luigi, nato e domiciliato ad Alzate Brianza, artigiano falegname;- - - - -
CASPANI LUIGI fu Carlo, nato a Fabbrica Durini e domiciliato ad Alzate Brianza, agricoltore; - - - - -
BALLABIO ENRICO fu Giovanni, nato a Fabbrica Durini e domiciliato ad Alzate Brianza, artigiano; - - - - -
MERONI MARCO fu Pietro, nato ad Orsenigo e domiciliato ad Alzate Brianza, agricoltore; - - - - -
FOGNINI PIETRO di, Luigi, nato a Tartano e domiciliato ad Alzate Brianza, agricoltore; - - - - -
GAFFURI AMEDEO fu Achille, nato a Como e domiciliato ad Alzate Brianza, agricoltore; - - - - -
MELILLO PASQUALE fu Vincenzo, nato a Atripalda e domiciliato ad Alzate Brianza, segretario comunale;-
TURATI PAOLO fu Luigi, nato e domiciliato ad Alzate

Brianza, agricoltore; - - - - -
SALA PIERINO di Antonio, nato e domiciliato ad Alzate
Brianza, artigiano; - - - - -
MAURI MARIO fu Carlo, nato e domiciliato a Alzate
Brianza, artigiano; - - - - -
GALETTI ARTURO fu Arnaldo, nato a Singen(Germania) e
domiciliato ad Alzate Brianza, artigiano; - - - - -
GHERBESI ALESSIO fu Pietro, nato a Mello e domiciliato
ad Alzate Brianza, agricoltore; - - - - -
COLOMBO STEFANO di Pio, nato e domiciliato a Alzate
Brianza, artigiano; - - - - -
GIOVANNINI dottor CARLO fu Italo, nato a Gropparello
e domiciliato a San Remo; via Roccasterone, 17,medico;
ROSSI PIETRO fu Giuseppe, nato a Milano e domiciliato
ad Alzate Brianza, agente agricolo; - - - - -
SPINELLI LUIGI di Carlo, nato e domiciliato ad Alzate
Brianza, artigiano; - - - - -
GALETTI CARLO fu Arnaldo, nato a Singen(Germania) e
domiciliato ad Alzate Brianza, artigiano;- - - - -
comparenti tutti cittadini italiani, di loro piena
capacità giuridica e della cui identità personale io
Notaio sono personalmente certo.- - - - -
I detti comparenti mi dichiarano di volere costituire,
come con il presente atto costituiscono, una Società
cooperativa a responsabilità limitata sotto la

denominazione "Cassa Rurale e Artigiana di Alzate
Brianza, - società cooperativa a responsabilità
limitata" con sede nel Comune di Alzate Brianza
(Provincia di Como) in conformità dell'approvazione
di massima alla costituzione accordata dal Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
nella seduta del giorno 12 dodici marzo 1953
millenovecentocinquantatre, e comunicata dalla
Banca d'Italia - Succursale di Como - con lettera
riservata del 23 ventitre marzo 1953 millenovecento-
cinquantatre numero 4587/Vgt. diretta al signor
Commendator Dante Brenna, procuratore della Cassa
Rurale e Artigiana di Alzate Brianza. - - - - -
La Società ha lo scopo di procurare il credito in
primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni
ed i servizi di banca - consentiti dalla legge e
dall'unito Statuto - prevalentemente a favore degli
agricoltori e degli artigiani, il miglioramento
delle condizioni morali ed economiche dei quali
costituisce la sua principale ragione d'essere. - -
La Società si propone di fare pure opera di propagan-
da per il risparmio e la previdenza. - - - - -
La durata della Società è fissata fino al 31 trentun
dicembre 2000(duemila).- - - - - § - -
con facoltà di sciogliersi anche prima di detto

termine, nonchè di prorogarsi una o più volte dopo lo stesso. - - - - -

Il patrimonio sociale è costituito:- - - - -

a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni nominative da lire 1.000= (mille) ciascuna; ma il socio - indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte; - - - - -

b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati; - - - - -

1°) almeno la quota degli utili netti annuali stabiliti dalla legge; - - - - -

2°) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 nove dello Statuto. - - - - -

c) dalla riserva straordinaria, formata; - - - - -

1°) dalle quote di ammissione; - - - - -

2°) da proventi diversi; - - - - -

I componenti sottoscrivono le seguenti azioni: - - -

Brenna commendator Dante n. 100 azioni per lire 100.000= (centomila); - - - - -

Baragiola commendator Giuseppe n. 100 azioni per lire 100.000= (centomila); - - - - -

Cantù dottor Emilio n. 100 azioni per lire 100.000=

(centomila) - - - - -
Martina Attilio n.100 azioni per lire 100.000=
(centomila); - - - - -
Galli Ercole n.100 azioni per lire 100.000.=
(centomila); - - - - -
Pontiggia Attilio n.20 azioni per £.20.000 (venti-
mila); - - - - -
Rigamonti Alberico n.5 azioni per £ 5.000(cinquemila)
Zara Luigi n.10 azioni per lire 10.000= (diecimila)
Nauri Emilio n.10 azioni per £.10.000= (diecimila)
Bosisio Carlo n.10 azioni per £.10.000= (diecimila)
Tosetti Celso n.20 azioni per £.20.000= (ventimila)
Pozzoli Giovanni n.100 azioni per £. 100.000.=
(centomila); - - - - -
Pontiggia Federico n.50 azioni per lire 50.000=
(cinquantamila); - - - - -
Mascheroni Giuseppe n.5 azioni per lire 5.000.=
(cinquemila); - - - - -
Meroni Battista n.20 azioni per lire 20.000=
(ventimila); - - - - -
Ballabio Rinaldo n.10 azioni per lire 10.000.=
(diecimila); - - - - -
Mauri Lodovico n.10 azioni per lire 10.000.=
(diecimila); - - - - -
Sala Giovanni n.10 azioni per lire 10.000.=

(diecimila);- - - - -
Sala Mario n.10 azioni per £.10.000= (diecimila)- - -
Gaddi Augusto n.100 azioni per lire 100.000.=
(centomila); - - - - -
Riva Angelo n.10 azioni per lire 10.000.= (diecimila)
Caspani Luigi n.5 azioni per lire 5.000= (cinquemila)
Ballabio Enrico n.2 azioni per lire 2.000.= (duemila);
Meroni Marco n.5 azioni per £. 5.000.= (cinquemila);
Fognini Pietro n.2 azioni per £.2.000.= (duemila);- -
Gaffuri Amedec n.5 azioni per £. 5.000.= (cinquemila)
Melillo ragioniere Pasquale n.10 (dieci) azioni per
lire 10.000.= (diecimila); - - - - -
Turati Paolo n.10 azioni per £.10.000= (diecimila);
Sala Pierino n.5 azioni per £. 5.000= (cinquemila);
Mauri Mario n.30 azioni per £.30.000.= (trentamila);
Galetti Arturo n.10 azioni per £. 10.000.= (diecimila)
Gherbesi Alessio n.1 azione per £. 1.000.= (mille);
Colombo Stefano n. 5 azioni per lire 5.000.= (cinque-
mila);- - - - -
Giovannini dottor Carlo n.100 azioni per lire
100.000.= (centomila); - - - - -
Rossi Pietro n.50 azioni per lire 50.000.= (cinquan-
tamila); - - - - -
Galetti Carlo n.1 azione per lire 1.000.= (mille);- -
Spinelli Luigi n.10 azioni per £. 10.000= (diecimila)

per un totale, cioè, di numero 1.151 millecentocin-
quantuno azioni per l'ammontare complessivo di lire
1.151.000.= (un milione centocinquantunomila) - - -

Le somme come sopra sottoscritte vengono contestal-
mente versate in mia presenza in manc del socio signor
Brenna commendator Dante fu Giuseppe, il quale tempo-
raneamente funge da cassiere. - - - - -

L'esercizio sociale va dal 1° primo gennaio al 31
trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio
sociale si chiuderà al 31 trentuno dicembre millenove-
centocinquantatre. Tutti gli altri patti risultano
dallo Statuto che, previa lettura da me datane ai
comparenti, viene allegato a questo atto sotto la
lettera A, perchè ne faccia parte integrante e sostan-
ziale. - - - - -

I comparenti eleggono all'unanimità il primo Consiglio
di Amministrazione nelle persone del signor Baragiola
commendator Giuseppe fu Luigi Presidente;
del signor Giovannini dottor Carlo fu Italo Vice Presi-
dente; e dei signori Cantù dottor Emilio fu Celestino;
Rossi Pietro fu Giuseppe,- Gaddi Augusto fu Giovanni,-
Galli Ercole fu Rinaldo,- Pontiggia Attilio fu Antonio,
consiglieri, i quali tutti accettano la carica.- - - -
I comparenti eleggono pure il primo Collegio sindaca-

le nelle persone dei Signori:- - - - -
 Pozzoli Giovanni fu Pietro, - - - - -
 Martina Attilio fu Carlo, - - - - -
 Zara Luigi fu Fedele, dei quali i primi due sindaci
 effettivi e il terzo supplente, tutti accettanti.- -
 Il Consiglio di Amministrazione viene autorizzato
 viene autorizzato ad introdurre nel presente atto e
 nell'allegato Statuto quelle varianti che eventualmen-
 te venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria e
 da quella governativa.- - - - -
 Per le firme marginali del presente atto e dell'alle-
 gato statuto vengono delegati i signori Baragiola
 commendator Giuseppe, Giovannini dottor Carlo e
 Rossi Pietro. - - - - -
 Le spese del presente atto fanno carico alla società.
 - - - - - E richiesto io notaio ho redatto il presen-
 te atto, scritto in gran parte da persona di mia fidu-
 cia ed in poca parte di mano mia e contenut in quattro
 fogli, dei quali si occupano undici pagine intere e
 nove righe della dodicesima e del quale ho poi dato
 lettura ai comparenti i quali, sulla mia interpellanza,
 lo hanno approvato. - - - - -
 F/ti: Comm. Dante Brenna - Comm. Giuseppe Baragiola -
 " Dr.Cantù Emilio- - - Attilio Martina - - - - -
 " Galli Ercole - - - - Pontiggia Attilio - - - - -
 " Alberico Rigamonti - Luigi Zara - - - - -

F/ti: Mauri Emilio- - - - Carlo Bosisio - - - - -
 " Giovanni Pozzoli - - Tosetti Celso - - - - -
 " Pontiggia Federico - Mascheroni Giuseppe - -
 " Meroni Battista- - - Ballabio Rinaldo - - -
 " Sala Giovanni - - - Sala Mario - - - - -
 Gaddi Augusto - - - Ballabio Enrico - - - -
 " Meroni Marco - - - - Pietro Fognini - - - - -
 Melillo Pasquale - - Sala Pierino - - - - -
 " Mario Mauri - - - - Arturo Galetti - - - - -
 " Gherbesi Alessio - - Colombo Stefano - - - - -
 " Paolo Turati - - - - Dr. Giovannini Carlo fu Italo
 " Pietro Rossi - - - - Angelo Riva - - - - -
 " Galetti Carlo - - - -Amedeo Gaffuri - - - - -
 " Spinelli Luigi - - - Caspani Luigi - - - - -
 " Mauri Lodovico - - - - - - - - - - -
 " Dr. GIORGIO GIURIANI Notaio - - - - -

S T A T U T O

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ALZATE BRIANZA

Società Cooperativa a responsabilità limitata

=====

TITOLO I°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA

DELLA SOCIETA'

Art. I

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata

"CASSA RURALE ED ARTIGIANA di ALZATE BRIANZA"

Società Cooperativa a responsabilità limitata.

La Società ha sede nel Comune di Alzate Brianza

(provincia di Como), essa esercita la propria attività nel territorio di detto Comune, ma l' Assemblea dei Soci può tuttavia deliberare che sia richiesta - ai sensi di legge - l'autorizzazione ad operare in uno o più Comuni limitrofi.

Art.2

La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni e i servizi di Banca - consentiti dalla Legge e dal presente Statuto - prevalentemente a favore degli agricoltori e degli artigiani, il miglioramento

delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere.

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2000 e potrà essere una o più volte prorogata.

TITOLO II°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4

Il Patrimonio Sociale è così costituito:

- a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni nominative da £. 1.000.= (mille) ciascuna; ma il socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino a una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni sottoscritte;
- b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati: 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla Legge; 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'Art.9 ultimo comma;
- c) dalla riserva straordinaria, formata: 1) dalle quote di ammissione; 2) da proventi diversi.

Art. 5

Le azioni devono essere intestate a un solo nome e non possono essere cedute a non soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazione da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel libro dei Soci presentata dagli eredi del socio defunto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla Società, alla quale inoltre è vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 6

Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte - per deliberazione del Consiglio di Amministrazione - potrà essere eseguito anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione, deve versare in conto di una azione almeno la metà e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento di almeno una azione.

TITOLO III°

S O C I

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di soci agricoltori, artigiani e - in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci - anche persone appartenenti ad altre categorie.

Art. 8

L'ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Art. 9

Il socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa.

Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare ogni anno viene fissato dall'Assemblea ordinaria che approva il bilancio.

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio.

Art. 10

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata, sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel Libro dei Soci.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, ~~il~~ cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società; la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può anche richiedere, con le formalità di cui sopra, il recesso per altri motivi e il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la quale ha effetto,

in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata:

- a) per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte o, in genere, per inadempienza delle obbligazioni assunte verso la Società;
- b) per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici;
- c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la Società si ispira o con l'interesse della Società medesima.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Art. 11

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della azione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio; è vietata comun-

que la distribuzione di riserve durante la vita sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso.

Art. 12

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Per lo stesso periodo il socio uscente risponde verso i terzi nei limiti della responsabilità sussidiaria di cui all'art. 4, lettera a) per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV°

OPERAZIONI

Art. 13

La Cassa può raccogliere - anche da non soci - soltanto depositi in numerario, sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine.

Per i depositi a risparmio - Liberi o vincolati - la Cassa rilascia appositi libretti, nominativi o al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna ope=

razione di rimborso può aver luogo.

Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

Art. 14

La società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci. Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il quaranta per cento del complessivo importo delle operazioni compiute.

Art. 15

La Società può:

- a) compiere-previa autorizzazione ai sensi di Legge - operazioni di credito agrario di esercizio, direttamente o come intermediario degli Istituti speciali di credito agrario, nonchè operazioni di credito agrario di miglioramento;
- b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali;
- c) acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiari e altri titoli ad esse equiparate per Legge;
- d) assumere la rappresentanza di Consorzi Agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci di uso agrario e, in genere di materie utili all'esercizio della

agricoltura;

- e) acquistare per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lettera d), nonché materie utili all'esercizio delle varie attività artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;
- f) assumere la rappresentanza di Enti o di Società per l'assicurazione dei prodotti e delle scorte vive o morte delle Aziende agrarie dei soci;
- g) concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione reale;
- h) aprire conti correnti attivi con garanzia di Titoli di cui alla lettera c), ovvero di cambiali in bianco;
- i) acquistare o vendere per conto di Terzi Titoli di cui alla lettera c), a condizione che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i Titoli, in caso di vendita;
- l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissione assegni e vaglia bancari;
- m) riscontare il portafoglio, effettuare anticipazioni su Titoli di proprietà ed ammettere cambiali passive;

n) compiere - previa autorizzazione, quando richiesta dalla Legge- qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 16

La Società - finchè la Legge gliene farà obbligo - dovrà tenere costantemente investito in Titoli di cui alla lettera c) del precedente articolo - valutati al prezzo corrente - almeno il 10% dell'ammontare dei depositi ricevuti.

Le operazioni e i depositi bancari di cui all'art. 15, lettera l) e m)- cui vanno aggiunti i depositi delle responsabilità liquide e i depositi a custodia dei Titoli di proprietà- possono effettuarsi soltanto con gli istituti indicati dalla Legge.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

a) ASSEMBLEA

Art. 17

L' Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea, quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal
Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa - oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno - dovrà:

- a) discutere ed approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;
- b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione delle quote disponibili degli di esercizio;
- c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto o indiretto ad uno stesso obbligato; a tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo peraltro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;
- d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'art.15;
- e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti;

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di Legge. L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di Legge quando ne facciano domanda, - in cui siano indicati gli argomenti da trattare - Il Collegio Sindacale oppure tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei soci iscritti.

Art. 19

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza - da affiggere almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato o recapitato ai soci.

L'Assemblea dei soci potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

Art. 20

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi. Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore nè dipendente dalla Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società.

ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può avere più di una delega.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i soci presenti due scrutatori. In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente si farà inoltre assistere da un Segretario, che sarà designato dagli intervenuti. In caso di Assemblea Straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 22

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno $1/3$ dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti. In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano d'età.

Art. 23

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti - in prima convocazione tanti soci che rappresentino almeno i $3/5$ dei soci; e in seconda convocazione almeno la metà dei soci; per le relative deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi della totalità dei soci iscritti.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24

L'Amministrazione sociale è affidata a un Presidente e a un Consiglio, composto di sei membri, eletti dall'Assemblea fra i soci. I componenti del Consiglio saranno elevati a otto o a dieci quando i soci della Cassa avranno superato, rispettivamente, il numero di trecento o quello di cinquecento.

L'Assemblea elegge altresì tra i consiglieri il Vice
Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri
del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti
rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare che gli amministratori
siano esonerati dal prestare cauzione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione
due o più parenti o affini fino al secondo grado
incluso.

Art. 25

Gli Amministratori devono astenersi dal votare in
ogni deliberazione riguardante operazioni nelle qua-
li essi siano personalmente interessati o siano inte-
ressati i loro parenti o affini sino al terzo grado.
Le anzidette operazioni; come pure quelle nelle quali
siano personalmente interessati gli impiegati, devono
essere votate per scrutinio segreto; e per essere am-
messe, devono riportare l'unanimità dei voti dei Consi-
glieri presenti e il benessere del Collegio Sindacale.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta
ordinaria, una volta al mese e, in seduta straordina-
ria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo riten-
ga opportuno, oppure almeno un terzo dei Consiglieri

o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.

Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio può eleggere un Segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

Art. 27

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio: Gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione.

Art. 28

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per Legge o per Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci o altri organi sociali. Spetta fra l'altro al Consiglio:

- a)- di convocare l'Assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;
- b)- di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c)- di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;
- d)- di deliberare, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente Statuto e su quelle autorizzate ai sensi di Legge;
- e)- di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale; e i regolamenti interni;
- f)- di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 29

Il Presidente ha la firma della Società e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizi-

zio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione. Il Consiglio potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire ai soci o non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari. Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente; in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 30

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati a sensi di Legge. I Sindaci di emanazione assembleare durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente ma deliberano collegialmente a maggioranza di voti: il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

I Sindaci effettivi assistono alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle une e delle altre.

Art. 31

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo:

- a)- di vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi della Vigilanza su le Aziende di credito;
- b)- di controllare l'amministrazione della Società, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite;
- c)- di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento e al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati, secondo il presumibile loro realizzo; giustificando nelle relazioni all'assemblea le eventuali deroghe a queste norme;
- d)- di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei Titoli di proprietà in pegno, cauzione o custodia;
- e)- di provvedere alla convocazione dell'Assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla

Legge in casi di emissione la parte degli Amministratori;

f)- di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; e fare osservazioni e proposte in ordine al Bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 32

Il Consiglio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci, devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

Art. 33

Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, o decadono dall'Ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita.

d) DIREZIONE

Art. 34

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidate ad un direttore con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso, dal presente Statuto e dai regolamenti.

La nomina eventuale del Direttore - come pure la revoca - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea.

TITOLO VI°

BILANCIO

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 35

Il Bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 36

Gli utili netti annuali saranno sempre distribuiti
come segue:

- a)- alla riserva ordinaria almeno la quota stabilita dalla Legge;
- b)- ai soci o ad opere di beneficenza il residuo secondo la relativa delibera assembleare, avvertendo, peraltro, che, in ogni caso, la somma così erogata non dovrà essere superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'Assemblea potrà anche assegnare a riserva l'intero utile netto.

Art. 37

In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta -dedotto soltanto il capitale versato e gli utili spettanti ai soci - a scopo di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare l'Amministratore di-
nanziaria.

Art. 38

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti norme di Legge.